

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1960

(42^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Liquidità dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti dello Stato già in servizio presso le soppresse cattedre ambulanti di agricoltura » (806) (D'iniziativa del senatore Carelli) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 394, 395
CARELLI	395
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	395

« Norme integrative delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 1951, n. 64, per l'avanzamento del personale assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi statistico-economici » (927) (D'iniziativa dei senatori Marchini Camia ed altri) (Rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	395
------------	-----

« Modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1^o luglio 1946, n. 31, contro la disoccupazione e a favore dell'efficienza

produttiva delle aziende agricole » (1208) (D'iniziativa del senatore Carelli) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 396, 398
CARELLI	397
DI ROCCO	398
MILILLO	398
RISTORI	397
SALARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	398

Per la morte del senatore Salomone:

PRESIDENTE	394
------------	-----

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, Di Rocco, Fabbri, Ferrarri, Galli, Marabini, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Ristori e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Desana è sostituito dal senatore Indelli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Per la morte del senatore Rocco Salomone

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi sanno, è recentemente scomparso il senatore Rocco Salomone. Durante la malattia, ho costantemente chiesto sue notizie, formulando i nostri migliori auguri per un ristabilimento della sua salute. Purtroppo il 1° novembre scorso il collega Salomone cessava di vivere. Dopo il decesso, sicuro di interpretare il pensiero unanime della Commissione, ho inviato a nome di tutti un telegramma di cordoglio ed ho partecipato, anche in loro rappresentanza, ai funerali.

Non vorrei aggiungere altre parole a quelle pronunciate tanto efficacemente in Aula dal Presidente del Senato, tuttavia non posso fare a meno di ricordare i rapporti di sincera amicizia e di intelligente comprensione che il senatore Salomone aveva stabilito con tutti noi. Mi tornano a questo proposito alla memoria le vivaci battaglie che si svolsero durante la prima legislatura, specialmente sui problemi della riforma agraria, battaglie che egli seppe sempre mantenere su di una linea di equità e di obiettività.

Il senatore Rocco Salomone ha sempre dato un contributo larghissimo ai lavori della 8^a Commissione, mantenendosi spiritualmente vicino a noi anche negli ultimi tempi nonostante la malattia, e certamente la sua anima eletta lascerà un ricordo imperituro e grato in tutti noi.

Ritengo, pertanto, di interpretare il pensiero di tutti i colleghi nell'inviare alla famiglia dello scomparso un telegramma, rinnovando le sentite condoglianze di tutti i membri della Commissione dell'agricoltura del Senato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa del senatore Carelli: « Liquidità dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti dello Stato già in servizio presso le sopresse cattedre ambulanti di agricoltura » (806)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Carelli: « Liquidità dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti dello Stato già in servizio presso le sopresse cattedre ambulanti di agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che il disegno di legge in esame non è idoneo a tradurre legislativamente l'intento del proponente almeno per quanto riguarda la parte finanziaria.

Infatti, occorre tener presente che l'indennità di buonuscita percepita dai funzionari dello Stato, all'atto del loro collocamento a riposo, non viene corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza bensì dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali il quale opera mensilmente sulle competenze la relativa ritenuta.

Pertanto, nel caso in esame, volendo far riscattare il diritto alla buonuscita in riferimento ad un periodo nel quale il funzionario non era alle dipendenze dello Stato, e per il quale quindi non ha versato la relativa ritenuta, occorrerà prevedere almeno il rimborso all'E.N.P.A.S. della somma da corrispondere al funzionario al momento del collocamento a riposo.

Tale somma non può far capo, come è facile comprendere, ai normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per la semplice ragione che non esistono stanziamenti destinati a tale scopo.

Per conseguenza la copertura finanziaria indicata nell'articolo 3 non può considerarsi

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)42^a SEDUTA (23 novembre 1960)

valida e la Commissione finanze e tesoro per tale motivo è costretta ad esprimere parere contrario ».

C A R E L L I . Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame tende a riconoscere al personale delle sopresse cattedre ambulanti di agricoltura, che in seguito all'inquadramento nei ruoli statali ha acquistato il diritto al trattamento di pensione, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche il servizio prestato con rapporto stabile di impiego presso le suddette cattedre.

Mi pare che tutti dovrebbero ritenere opportuna l'emanazione di norme integrative per il riconoscimento di tale diritto nei confronti di coloro che hanno già svolto un'attività ultratrentennale in un settore che, ancora oggi, viene ricordato come veramente utile per il miglioramento dell'agricoltura.

Quanto al parere della 5^a Commissione, a mio avviso, l'esame del disegno di legge da parte di quel consesso non è stato sufficientemente approfondito, in quanto il trasferimento dei detti funzionari è avvenuto in seguito al regio decreto 22 febbraio 1937, n. 327, con tutti i diritti che riguardavano i funzionari dello Stato: è necessario, pertanto, che sia riconosciuto agli interessati il diritto alla riscossione dell'indennità di buonuscita.

A mio parere, la disponibilità finanziaria deve essere implicitamente considerata nel movimento dei fondi nei singoli capitoli i cui margini rappresentano precisamente le disponibilità anzidette.

Comunque il Ministero dell'agricoltura, ha elaborato, di concerto con il Ministero del tesoro, un disegno di legge relativo al riordinamento dei servizi dell'agricoltura, nel quale sono contemplate anche le disposizioni riguardanti il pagamento dell'indennità di buonuscita agli ex cattedratici; pertanto, indipendentemente da quella che sarà la sorte del provvedimento, esso ha avuto ed ha per lo meno funzione di stimolo.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dato il parere contrario della Commissione di finanza, il Ministero dell'agricoltura è del parere di sospen-

dere la discussione del disegno di legge; essa potrà essere ripresa quando si esaminerà il disegno di legge relativo alla riorganizzazione dei servizi del personale dell'Agricoltura.

Comunque mi rimetto, ovviamente, alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Come i colleghi hanno udito, il parere della Commissione finanze e tesoro è contrario per mancanza di copertura. Pertanto, poichè mi pare che la Commissione non concordi col suddetto parere, a norma dell'articolo 31, ultimo comma, del Regolamento, il disegno di legge è rimesso alla deliberazione dell'Assemblea.

Il suo esame proseguirà, pertanto, in sede referente nella prossima seduta.

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Marchini Camia ed altri: « Norme integrative delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 1951, numero 64, per l'avanzamento del personale assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi statistico-economici » (927)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Marchini Camia ed altri: « Norme integrative delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 1951, numero 64, per l'avanzamento del personale assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi statistico-economici ».

Comunico che sul disegno di legge la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che l'indicazione generica della copertura finanziaria nei normali stanziamenti di bilancio non possa ritenersi valida in quanto le previsioni degli stanziamenti relativi al personale sono fatti con notevole precisione rispetto alla situazione effettiva delle unità in servizio; inoltre la copertura sui capitoli di spesa obbligatoria deve essere considerata insussistente per la evidente possibilità di eludere il disposto dell'articolo 81 della Costituzione attraverso successive integrazioni,

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)42^a SEDUTA (23 novembre 1960)

nel caso di insufficienza dello stanziamento ai sensi dell'articolo 41 della legge di contabilità.

La Commissione inoltre fa presente ancora una volta il proprio avviso contrario alle norme di carattere straordinario che immettono in ruoli speciali personale che ha un suo regolamento particolare e che non è entrato in carriera come gli altri, per concorso. È assolutamente sconsigliabile sotto tutti i rapporti alterare i ruoli e violare i principi generali delle carriere.

Per tali ragioni la Commissione esprime parere contrario per la parte di propria competenza ».

Non essendovi concordanza fra la posizione che la nostra Commissione si proponeva di assumere ed il parere negativo espresso dalla Commissione finanze e tesoro, il disegno di legge è rimesso, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 31 del Regolamento, alla deliberazione dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Carelli: « Modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, contro la disoccupazione e a favore dell'efficienza produttiva delle aziende agricole » (1208)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Carelli: « Modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, contro la disoccupazione e a favore dell'efficienza produttiva delle aziende agricole ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Allo scopo di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e

la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese:

1) di sistemazione agraria, ivi compresa la viabilità, di ripristino della coltivabilità dei terreni;

2) di sistemazione e di ripristino degli arboreti e dei vigneti.

Il contributo è concesso per le spese di mano d'opera e per l'uso di mezzi meccanici ausiliari inerenti ai lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, e non può superare il 35 per cento, il 52 per cento ed il 67 per cento, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende. La misura del contributo è determinata avuto riguardo alla possibilità di assorbimento della mano d'opera nei confronti della disoccupazione nella zona, alla rapidità ed elevatizza del reddito produttivo dei lavori ed all'organizzazione dell'azienda.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta degli ispettori compartimentali dell'agricoltura, provvede d'intesa col Ministro del tesoro a stabilire, nelle rispettive circoscrizioni, i limiti di ampiezza delle aziende per la classificazione di esse ai fini dell'applicazione del precedente comma ».

Comunico che sul disegno di legge — sul quale riferirò io stesso — la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che con il disegno di legge in esame si introduce una modificazione all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, la cui efficacia si deve ritenere esaurita, sia perchè il provvedimento era destinato espressamente a combattere la disoccupazione ed a favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole nel periodo post bellico, sia perchè il relativo stanziamento, *una tantum*, di 6 miliardi di lire previsto dall'articolo 11 ne delimitava il campo di azione all'esaurirsi della somma stessa.

Si ritiene pertanto impossibile, tanto meno senza indicare i mezzi finanziari con i quali far fronte alla nuova spesa che si determina, far rivivere, modificandole, delle norme che

debbono considerarsi ormai esaurite negli scopi e nei mezzi.

La Commissione finanze e tesoro, pertanto, non può che esprimere parere contrario al provvedimento in esame per la mancanza dell'indicazione della copertura finanziaria richiesta dall'articolo 81 della Costituzione.

Le finalità che si propone il disegno di legge potrebbero trovare posto nelle provvidenze previste con l'attuazione del piano quinquennale per l'agricoltura (piano verde) ».

Onorevoli colleghi, il decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, venne articolato ed applicato al fine di permettere l'efficienza produttiva delle aziende agricole e la massima utilizzazione della mano d'opera; tuttavia, di fronte alle mutate condizioni del Paese, si presenta la necessità di un adeguamento della legge alle nuove esigenze, specialmente per quanto riguarda la ripresa produttiva di aziende montane e collinari.

Il disegno di legge proposto dal senatore Carelli prevede, pertanto, l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concedere contributi anche per le spese di viabilità oltre che per quelle di sistemazione agraria, di ripristino della coltivabilità dei terreni, degli arboreti e dei vigneti, stabilisce la concessione del contributo per le spese di mano d'opera anche per l'uso di mezzi meccanici ausiliari e sopprime, infine, alcune condizioni per la concessione del contributo stesso contenute nel penultimo comma dell'articolo.

Sostanzialmente, come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, il provvedimento, consentendo l'uso di macchine capaci di permettere una più rapida e perfetta esecuzione delle opere, rappresenta l'indispensabile ulteriore adeguamento della legge alle mutate condizioni economico-sociali della Nazione.

Per quanto riguarda il parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro, ritengo che questo sia stato determinato da un equivoco: si è ritenuto, infatti, inapplicabile il provvedimento per l'esaurimento dei fondi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, mentre gli ultimi stanziamenti che hanno « rinverdito » il

decreto accennato risalgono al 1959 e riguardano l'articolo 5 della legge 24 luglio 1959, n. 622 e vari capitoli dei bilanci del Ministero dell'agricoltura 1959-60 e 1960-61.

Invierò pertanto al più presto una lettera al Presidente della Commissione finanze e tesoro per spiegare quanto sopra, pregandolo di voler riesaminare il parere sul disegno di legge in esame, al quale credo potrà essere aggiunto opportunamente un articolo chiarificatore per quanto riguarda appunto la parte finanziaria.

R I S T O R I . Nella prima fase di applicazione del decreto si è verificato che l'Ispettorato dell'agricoltura ha valutato, per compiacere i grandi proprietari terrieri, ai fini della concessione del contributo, come aziende medie anche quelle, per esempio, del principe Orsini. Questo perchè l'azienda, essendo tutta la proprietà suddivisa in numerose fattorie, veniva considerata fine a se stessa. Ritengo, pertanto, necessario inserire nel disegno di legge in esame il principio che il contributo deve essere concesso in considerazione della proprietà nel suo complesso e non in considerazione delle singole aziende.

C A R E L L I . Il decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, elaborato al fine della massima utilizzazione della mano d'opera e del potenziamento economico dell'agricoltura, deve senza dubbio considerarsi uno dei più utili in questo settore. Senonchè, specialmente nelle zone montane, in seguito al loro progressivo spopolamento, si è venuta a verificare una grave carenza di mano d'opera che ha causato notevoli danni economici per il rinvio dei lavori di viabilità, necessaria questa per un razionale sfruttamento di ampie zone coltivabili. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pertanto, per far fronte a tali difficoltà, accordò l'impiego di mano d'opera familiare per l'esecuzione dei lavori previsti.

Accentuandosi sempre più la carenza di mano d'opera nelle zone montane per l'esodo della popolazione attiva verso il settore industriale, è necessaria l'autorizzazione all'adozione di mezzi meccanici ausiliari per permettere una più rapida esecuzione delle ope-

re. La strada rappresenta lo strumento più importante per il potenziamento della produzione delle zone montane, specialmente nei riguardi del settore zootecnico, base essenziale, nel momento che attraversiamo, dell'economia agricola in quelle zone dove la produzione cerealicola rappresenta un elemento di ritardo nel quadro del miglioramento economico generale.

La rivalutazione delle terre delle zone montane e di alta collina attraverso il miglioramento dei pascoli, l'estensione dei prati artificiali, l'utilizzazione degli sfalci dei prati naturali, la costruzione dei rifugi hanno bisogno indubbiamente di una buona viabilità: senza di questa, pertanto, è inutile parlare di ripresa delle attività economiche delle zone depresse.

Per quanto riguarda le grandi, le medie e le piccole aziende, faccio anzitutto osservare al collega Ristori che il Ministero dell'agricoltura stabilirà i limiti di ampiezza delle aziende da classificare su proposta degli ispettori compartimentali.

La grande azienda è ovviamente quella composta da più fattorie; pertanto, quando la richiesta di contributo verrà avanzata dal proprietario di mille ettari di terreno, anche per una sola delle sue fattorie, tale richiesta andrà valutata nel quadro della grande azienda. Se però la richiesta verrà effettuata dal mezzadro o dall'affittuario, per la singola azienda da essi condotta, non sarà evidentemente possibile tener conto dell'appartenenza di tale azienda ad una proprietà di vasta portata, essendo la richiesta motivata da personali necessità lavorative del mezzadro o dell'affittuario.

Per queste ragioni il provvedimento non può prevedere ogni singolo caso, e le varie situazioni dovranno essere esaminate e risolte man mano che si presenteranno; a questo proposito, faccio rilevare al collega Ristori come dei Comitati provinciali facciano parte rappresentanti di tutte le categorie, dalla Federterra e dalla Coltivatori diretti ai grandi proprietari, il che sta a garantire la più perfetta equanimità di giudizio.

Ad ogni modo io non ho alcuna difficoltà ad inserire nel provvedimento le precisazioni richieste, se ciò potrà essere utile per una più precisa applicazione delle norme in esso

contenute. Dichiarando quindi fin da ora di accettare un eventuale emendamento in questo senso da parte del senatore Ristori, sempre che tale emendamento non infirmi lo spirito del disegno di legge, prego l'onorevole Sottosegretario di Stato ed i colleghi di voler acconsentire ad un rinvio della discussione, onde la questione possa essere più profondamente esaminata. Nel frattempo mi rivolgerò al Presidente della Commissione di finanza affinché tale Commissione, una volta chiarito l'equivoco in cui è caduta, ritorni sul parere espresso.

M I L I L L O . Sono perfettamente d'accordo con il collega Ristori sulla questione da lui sollevata; questione che va senz'altro chiarita attraverso un emendamento.

D I R O C C O . Sono anch'io del medesimo avviso. È necessario precisare che, se la richiesta di contributo è avanzata dal proprietario, anche trattandosi di un solo podere, nella determinazione del contributo medesimo deve essere tenuta presente l'estensione della proprietà della quale il richiedente è intestatario; tale valutazione non è invece necessaria ove la richiesta venga fatta dal conduttore.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo con quanto esposto dagli onorevoli senatori e, in particolare, dal senatore Ristori.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Resta allora inteso che chiederemo alla Commissione di finanza — cui sottoporremo, come dicevo poc'anzi, un emendamento contenente l'indicazione della copertura finanziaria — di rivedere il parere inviatoci sul disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Carelli, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,30.

DOCT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari